

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n.227/2018

del 5 dicembre 2018

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/1494]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 della Commissione, dell'11 luglio 2018, relativo all'autorizzazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Novus Europe N.A./S.V.) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/983 della Commissione, dell'11 luglio 2018, relativo all'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a specie suine minori da ingrasso o da riproduzione (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1039 della Commissione, del 23 luglio 2018, relativo all'autorizzazione delle sostanze rame(II) diacetato monoidrato, rame(II) carbonato diidrossi-monoidrato, cloruro di rame(II) diidrato, ossido di rame(II), solfato di rame(II) pentaidrato, chelato di rame(II) di amminoacidi idrato, chelato di rame(II) di idrolizzati proteici, chelato di rame(II) di idrato di glicina (solido) e chelato di rame(II) di idrato di glicina (liquido) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003, (CE) n. 479/2006 e (UE) n. 349/2010 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 269/2012, (UE) n. 1230/2014 e (UE) 2016/2261 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. ai punti 1zq (Regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione) e 1zzu (Regolamento (CE) n. 479/2006 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

"- **32018 R 1039**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1039 della Commissione, del 23 luglio 2018 (GU L 186 del 24.7.2018, pag. 3).";

⁽¹⁾ GU L 176 del 12.7.2018, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 176 del 12.7.2018, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 186 del 24.7.2018, pag. 3.

